

Lo prevede il regolamento sul movimento transfrontaliero varato dal Consiglio il 25 marzo

Rifiuti europei smaltiti nella Ue

Export vietato. In caso di riciclo, audit sui paesi destinatari

DI GIORGIO AMBROSOLI

L'esportazione dall'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento sarà vietata. Nel caso invece essi vengano spediti per essere recuperati o riciclati, chi organizza la spedizione dovrà dimostrare che gli impianti che li riceveranno nel paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto. Al fine di soddisfare tale obbligo, il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti dall'Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione siano stati sottoposti a un audit.

Lo prevede il nuovo regolamento sul movimento transfrontaliero dei rifiuti, che regolerà le importazioni, ma soprattutto le esportazioni dei rifiuti dall'Europa e che è stato definitivamente approvato dal Consiglio europeo del 25 marzo. A questo punto siamo attesi della pubblicazione.

L'audit dovrà essere effettuato da un terzo, che è indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, nonché dall'impianto sottoposto ad audit, e che possiede qualifiche ade-

quate in materia di audit e trattamento dei rifiuti.

Nei casi di esportazione dall'Unione, gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportino rifiuti qualora i rifiuti esportati non siano gestiti in modo ecologicamente corretto.

Il produttore di rifiuti, il notificatore e la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti o nel loro recupero o smaltimento adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezio-

ne della salute umana, del clima e dell'ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell'Unione.

Secondo il Regolamento, nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione, vige l'obbligo di dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione.

Per questo l'audit dovrà verificare che l'impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione nelle sue effettive operazioni sia autorizzato dalle sue autorità competenti a importare e trattare i rifiuti in questione e sta svolgendo le proprie attività in conformità con la legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dell'ambiente;

Detto impianto dovrà essere progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, della tecnologia di gestione dei rifiuti adeguata, di un'organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in

GIURISPRUDENZA CASA

VIOLAZIONE DELLE DISTANZE

“Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino in violazione delle distanze legali (...) può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c.; la prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale della costruzione, mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, perché soltanto quest'ultimo può essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare”. Così la Cassazione civile, ord. 32803 del 27/11/2023.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali.

A tal fine occorrerà verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle.

In quest'ambito si dovrà assicurare la rintracciabilità di tutti i rifiuti ricevuti e trattati presso l'impianto, compresa la garanzia che tutti i rifiuti residui prodotti dalle sue attività siano documentati e siano

trasferiti soltanto verso impianti di gestione dei rifiuti autorizzati a trattare tali rifiuti residui. A tal fine saranno verificate le informazioni concernenti l'adozione di misure destinate al risparmio di energia nonché alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, dovrà essere in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione dei rifiuti come pure delle importazioni e delle esportazioni di rifiuti degli ultimi cinque anni.

© Riproduzione riservata

STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

La Cer può essere costituita in associazione, fondazione, cooperativa (preferibilmente) e adottare anche veste di spa

DI BRUNO PAGAMICI

Potranno essere costituite sotto forma di associazione, fondazione o società cooperativa (preferibilmente). Potranno adottare anche la veste di società lucrativa (come le spa), ma senza perseguire in via principale lo scopo lucrativo.

Sono queste le forme giuridiche a cui potranno aderire le Cer (Comunità energetiche rinnovabili), organizzazioni promosse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza economica (Mase) che potranno aggregare cittadini, imprese, enti, ecc. e che potranno beneficiare di contributi a fondo perduto e tariffe incentivanti per realizzare iniziative connesse all'applicazione di tutte le tecnologie rinnovabili, come il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e le biomasse.

È quanto emerge dallo studio n. 38-2024/I del Consiglio nazionale del notariato “Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo”, diffuso nei giorni scorsi, secondo cui tuttavia non esiste un'unica forma e un'unica regolamentazione che siano ottimali per tutte le Comunità energetiche rinnovabili, le qua-

li possono differenziarsi molto in termini di soggetti partecipanti (quantitativamente e qualitativamente), di ambito territoriale, di scopi, di attività e di struttura aziendale e finanziaria.

La società lucrativa

La Cer (il cui modello è sostenuto anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza) può essere costituita in forma di società lucrativa solo se non persegue in via principale lo scopo lucrativo. Questo vincolo è rispettabile adottando la forma della società lucrativa con la qualifica di impresa sociale, non potendosi violare in tal caso le prescrizioni contenute negli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 112/2017 (riforma del Terzo settore).

Occorre inoltre prevedere una struttura democratica nell'atto costitutivo in forma di spa impresa sociale; il che è ammissibile in quanto si può prevedere per tutte le società lucrative una governance democratica al limite consistente nel voto capitario riconosciuto ai loro soci.

La Cer in forma di società lucrativa con la qualifica di impresa sociale può perseguire lo scopo mu-

tualistico poiché il nostro ordinamento non vieta agli enti in forma di società lucrativa di instaurare scambi mutualistici coi loro soci.

La società cooperativa

È da ritenersi la forma ottimale dovendo la Cer associare imprenditori mutualistici, aperti, democratici e possibilmente solidaristici.

Inoltre, solo la forma cooperativa consente di perseguire contemporaneamente uno scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e dei limitati scopi altruistico e lucrativo.

La Comunità energetica rinnovabile potrà poi avere la qualifica di impresa sociale, di società benefit e/o di impresa di comunità.

Essendo tenuta a esercitare la condivisione di energia rinnovabile sarà sempre qualificabile come cooperativa di produzione.

La Cer cooperativa sarà però impossibilitata a provare la propria mutualità prevalente, nel limitato caso in cui contempra nel proprio oggetto sociale soltanto l'auto-produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili e nel relativo scambio mutualistico laddove la propria prestazione sia

una quota dell'utile di esercizio.

Associazioni

Possono essere riconosciute o non riconosciute, regolate soltanto dal codice civile. L'associazione può essere qualificata come impresa commerciale, avere anche enti pubblici tra i propri associati e perseguire uno scopo mutualistico o altruistico (ma non un lucrativo). La Cer associazione può acquisire anche la qualifica di Ets o di impresa ma non può essere costituita in forma di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale.

Fondazioni

Per essere fondazione la Cer deve avere struttura aperta e democratica. Non si può costituire la Cer in forma di fondazione se si intende assegnarle scopo mutualistico (il che si verificherebbe almeno, se la maggioranza dei membri della Cer fosse interessata a instaurare scambi mutualistici con la propria fondazione), né ripartire tra i propri membri i contributi ricevuti dal Gse come impiego di utili, violando altrimenti il suo scopo non lucrativo.

© Riproduzione riservata